

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-51 del 10/01/2022
Oggetto	Occupazione di area del demanio idrico con n. 2 rampe addossate all'argine destro del Po di Volano-Risvolta di Cona, e un manufatto di scarico acque depurate DN160 ubicato in sponda destra del medesimo corso d'acqua, in loc. Cocomaro di Cona in Comune di Ferrara. Proc. Cod.: FE21T0028 Richiedente: Zannoni Giulia
Proposta	n. PDET-AMB-2022-64 del 10/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci GENNAIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Occupazione di area del demanio idrico con n. 2 rampe addossate all'argine destro del Po di Volano-Risvolta di Cona, e un manufatto di scarico acque depurate DN160 ubicato in sponda destra del medesimo corso d'acqua, in loc. Cocomaro di Cona in Comune di Ferrara.

Proc. Cod.: FE21T0028

Richiedente: Zannoni Giulia

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 02/04/2021 registrata al PG/2021/52326 del 02/04/2021 con cui la sig.ra Zannoni Giulia, c.f. ZNNGLI86L71G916X, residente in via Fei Giovanni n. 8 nel Comune di Ferrara (FE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale in località Cocomaro di Cona in Comune di Ferrara (FE) per la realizzazione di n. 1 rampa pedonale e n. 1 rampa carrabile addossate all'argine destro del Po di Volano-Risvolta di Cona e un manufatto di scarico acque depurate DN160 ubicato in sponda destra del medesimo corso d'acqua a servizio dell'immobile sito in via Comacchio n. 639 nel Comune di Ferrara (FE);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 242 del 04/08/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 2544 del 21/07/2021 conservato in atti al prot. PG/2021/115333 del 22/07/2021);
- Comune di Ferrara (Parere ai fini ambientali conservato in atti al prot. PG/2021/113125 del 20/07/2021);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che:

- nella relazione allegata all’istanza di concessione presentata dalla sig.ra Zannoni Giulia viene dichiarato lo “**stato attuale**” dell’immobile che prevede la presenza di una rampa carrabile e di un manufatto di scarico reflui in cemento con diametro interno 200mm ed esterno 250mm ubicato in sponda destra del Po di Volano-Risvolta di Cona;
- da verifiche d’ufficio è emerso che per l’immobile sito in via Comacchio n. 639 era stata rilasciata una concessione per rampa carrabile (FEPPT0433) scaduta in data 11/02/2019 e nessuna concessione per il manufatto di scarico;
- da visure catastali svolte d’ufficio è risultato che la sig.ra Zannoni Giulia è proprietaria dell’immobile sito in via Comacchio n. 639 dal 03/06/2019;
- stante quanto sopra esposto, per la rampa carrabile e per il manufatto di scarico in cemento con diametro interno 200mm ed esterno 250mm è stato esercitato dalla sig.ra Zannoni Giulia l’uso dell’area del Demanio Idrico senza essere in possesso del provvedimento concessorio dal 03/06/2019 fino al 01/04/2021, giorno antecedente alla presentazione della domanda di concessione, conservata in atti al PG/2021/52326 del 02/04/2021;
- ai fini del rilascio della concessione di cui al presente provvedimento, in ottemperanza alla normativa vigente, occorre procedere alla riscossione degli indennizzi risarcitori per il periodo di occupazione senza titolo dell'area demaniale;
- gli oneri dovuti a titolo di indennità risarcitorie in assenza di atto di concessione per il periodo dal 03/06/2019 fino al 01/04/2021, calcolati ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 11/2018, corrispondono ad un importo totale di € 765,02;
- la Richiedente è inoltre tenuta a corrispondere quota parte del canone per l’anno 2021 nello “**stato attuale**” dell’immobile, ovvero per l’occupazione con rampa carrabile e manufatto di scarico (a cui corrisponde un canone annuo di € 209,32), per 7 mensilità, da aprile ad ottobre compresi, per un importo di € 122,10;

RITENUTO:

- di quantificare il **canone** dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i. e della d.G.R. 913/2019, in € 285,90 per l'annualità 2021 per l'occupazione con una rampa pedonale, una rampa

carrabile unico accesso carrabile alla proprietà e un manufatto di scarico DN160, di cui sono dovuti per l'anno in corso € 47,65 pari a 2 mensilità;

- di quantificare il **deposito cauzionale** in € 285,90;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- in data 26/02/2021 sul c/c postale avente IBAN IT75F0760113000000014931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

- in data 13/12/2021 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 1220,67 comprensivo di:

- oneri a titolo di **indennità risarcitorie** in assenza di atto di concessione per il periodo dal 03/06/2019 fino al 01/04/2021 pari a € 765,02;
- **quota parte del canone per l'anno 2021** nello **“stato attuale”** dell'immobile, ovvero per l'occupazione con rampa carrabile e manufatto di scarico, per 7 mensilità, da aprile ad ottobre compresi, pari a € 122,10;
- **quota parte del canone per l'anno 2021** nello **“stato di progetto”** dell'immobile ovvero per l'occupazione con rampa carrabile e manufatto di scarico, per 2 mensilità, da novembre a dicembre compresi, per un importo di € 47,65;
- **deposito cauzionale** pari a 285,90;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla sig.ra Zannoni Giulia, c.f. ZNNGLI86L71G916X, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Volano-Risvolta di Cona, sita in via Comacchio n. 639 in località Cocomaro di Cona, in Comune di Ferrara (FE), catastalmente identificata al fg. n.233 di fronte ai mapp.li n. 161 e 357, per uso n. 1 rampa pedonale, n. 1 rampa carrabile e un manufatto di scarico acque depurate DN160, codice pratica FE21T0028;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 17/12/2021 (PG/2022/1219 del 05/01/2022);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in € 285,90, di cui sono dovuti per l'anno in corso € 47,65 pari a 2 mensilità;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 285,90;
6. di dare atto che la richiedente ha versato:
 - in data 26/02/2021 sul c/c postale avente IBAN IT75F0760113000000014931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 13/12/2021 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 1220,67 comprensivo di:
 - oneri a titolo di **indennità risarcitorie** in assenza di atto di concessione per il periodo dal 03/06/2019 fino al 01/04/2021 pari a € 765,02;
 - **quota parte del canone per l'anno 2021** nello "**stato attuale**" dell'immobile, ovvero per l'occupazione con rampa carrabile e manufatto di scarico, per 7 mensilità, da aprile ad ottobre compresi, pari a € 122,10;
 - **quota parte del canone per l'anno 2021** nello "**stato di progetto**" dell'immobile, ovvero per l'occupazione con rampa carrabile e manufatto di scarico, per 2 mensilità, da novembre a dicembre compresi, per un importo di € 47,65;
 - **deposito cauzionale** pari a € 285,90;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Zannoni Giulia, c.f. ZNNGLI86L71G916X, (cod. pratica FE21T0028).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano-Risvolta di Cona, individuata al fg 233 di fronte ai mapp.li n. 161 e 357 del Comune di Ferrara (Fe), come risultante nell'allegato elaborato grafico.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso n. 1 rampa pedonale, n. 1 rampa carrabile e un manufatto di scarico acque depurate DN160.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, tramite il sistema "PagoPA", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 285,90 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE21T0028;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA

IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2544 del 21/07/2021 conservato in atti al prot. PG/2021/115333 del 22/07/2021 dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara, comunque allegato al presente disciplinare in quanto comprensivo dell'**autorizzazione al taglio di vegetazione infestante**

presente sulla scarpata a fiume, per l'intero fronte di proprietà, di competenza di tale Agenzia.

“1. Il presente nulla osta è relativo all’occupazione di aree del demanio idrico con una rampa carrabile una rampa pedonale, entrambe addossate all’argine destro del Po di Volano-risvolta di Cona, e un manufatto di scarico acque depurate Ø160, ubicato in sponda destra del medesimo corso d’acqua, in loc. Cocomaro di Cona in Comune di Ferrara, così come rappresentato negli elaborati grafici presentati che sono parte integrante del presente atto.

2. Il Richiedente è inoltre autorizzato ad eseguire il taglio della vegetazione infestante presente sulla scarpata a fiume in corrispondenza dell’intero fronte di proprietà. Per questo intervento si prescrive l’allontanamento a rifiuto di tutto il materiale di risulta derivante dal taglio. Il Richiedente dovrà inoltre munirsi dell’autorizzazione del Comune di Ferrara in relazione al Regolamento del Verde Pubblico e Privato.

3. Le rampe sono catastalmente ubicate di fronte alla part. 161 (proprietà privata) del fg 233 del Comune di Ferrara. Il manufatto di scarico è ubicato di fronte alla part. 357 (proprietà privata) del medesimo foglio.

4. E’ fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull’intero fronte arginale (stradale) in confine.

5. Come da indicazioni progettuali verrà posato un tombino Ø500 sottopassante il corpo rampa così da mantenere inalterata la possibilità di scolo delle acque, dando continuità al deflusso delle stesse in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, da posizionare a quota idonea.

6. Il Richiedente è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.

7. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecate anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al Richiedente.

8. *E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.*
9. *La scarpata in alveo sarà adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.*
10. *Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda a causa della presenza del manufatto, il Richiedente dovrà provvedere immediatamente al ripristino della sponda, previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio.*
11. *Considerato che la quota di scarico può essere interessata dalle piene del Po di Volano, sarà onere del Richiedente valutare gli effetti di un eventuale rigurgito sul corretto funzionamento del sistema di scarico. A tal proposito, su specifica richiesta da formalizzare allo scrivente Servizio, possono essere installati opportuni sistemi anti-allagamento del tipo valvole a clapet, o similari.*
12. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ferrara.*
13. *Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.*
14. *Il Richiedente è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.*
15. *L'A.R.S.T.P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*

16. Il Richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

17. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

18. Il presente nulla osta idraulico viene rilasciato unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti dalle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

19. L'A.R.S.T.P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ferrara resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

20. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.